

Autodichiarazione aiuti di Stato, cautele nella compilazione del modello

Giovanni Cremona e Clarissa Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Grazie al decreto Semplificazioni, che ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per l'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha spostato al 30 novembre 2022 il termine per trasmettere l'autodichiarazione aiuti di Stato. Per la corretta compilazione del modello, il contribuente deve necessariamente prestare particolare attenzione alle singole misure fruitive, verificando quando siano state ricevute e l'eventuale possibilità di includerle in entrambe le sezioni del Temporary Framework. La corretta compilazione e trasmissione dell'autodichiarazione consentirà una più snella gestione del modello Redditi 2022: sarà possibile non compilare il prospetto aiuti di Stato.

Il [decreto Semplificazioni \(D.L. n. 73/2022\)](#) ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per l'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; con provvedimento n. 233822/2022 del 22 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha spostato al **30 novembre 2022** il termine per la trasmissione dell'**autodichiarazione aiuti di Stato**.

Leggi anche

- [Autodichiarazione aiuti Covid al 30 novembre](#)
- [L'autodichiarazione aiuti di Stato slitta al 30 novembre. Ma non per tutti](#)

L'adempimento, rivolto a imprese e professionisti, è finalizzato ad attestare il **mancato superamento dei massimali complessivi** previsti per le diverse categorie di aiuti e il rispetto delle condizioni richieste per la fruizione degli stessi.

in particolare, i contribuenti devono dichiarare che:

- l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura agevolativa, è stato inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- l'importo dell'agevolazione richiesto dalla Sezione 3.12 non supera il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo indicato in precedenza, tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità dell'aiuto non supera il 90% dei medesimi costi fissi non coperti.

Entro al 30 novembre, i soggetti che abbiano superato i limiti previsti dai massimali potranno **restituire spontaneamente** quanto fruito in eccesso. Ai fini del calcolo, è stato chiarito che, essendo i massimali di cui alle **sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework cumulabili**, è possibile fruire complessivamente di **aiuti di stato fino a euro 11,8 milioni**, purché gli aiuti non riguardino gli stessi costi ammissibili e siano relativi a misure di cui all'art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021. Inoltre, sempre nel caso di aiuti di cui all'art. 1, comma 13, il contribuente può fruire **alternativamente**, per la stessa misura, sia della sezione 3.1 sia della 3.12 allocando quota parte dell'aiuto ricevuto in entrambe le sezioni. Nel caso di **splafonamento**, infine, è possibile allocare la stessa agevolazione nella medesima sezione in un secondo periodo, per esempio sempre nella 3.1, oppure in un'altra sezione, per esempio nella 3.12.

La necessità di analizzare quanto fruito

Alla luce di tali chiarimenti, diventa necessario che i beneficiari delle agevolazioni ricomprese

nel c.d. “regime ombrello” analizzino approfonditamente quanto fruito, verificando:

- quali misure sono state ricevute, con riferimento sia alle sezioni 3.1 e 3.12, sia alle misure ricomprese nel regime ombrello, sia quelle esterne, per esempio erogate da autorità locali o da amministrazioni diverse da quelle finanziarie;
- l'eventuale superamento dei massimali, considerando sia i limiti complessivi della singola sezione, sia quelli per un dato periodo;
- la data di concessione del singolo aiuto, per determinare l'inclusione dello stesso nello specifico massimale;
- la possibilità di allocare le somme e le misure fruito in eccesso nell'altra sezione o in un diverso periodo della medesima sezione per evitarne la restituzione.

Si ricorda che gli aiuti di Stato da indicare nell'autodichiarazione sono:

- i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate;
- il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o affitto di azienda;
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- l'esclusione dei versamenti IRAP;
- l'esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- le disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia;
- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- l'esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Come si compila il modello

È impossibile non notare la **difficoltà insita nella compilazione** dell'autodichiarazione, dovuta al succedersi e all'accavallarsi delle norme nel tempo, ma anche, probabilmente, alla fretta con cui è stato predisposto il modello da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Alcuni esempi

Per maggiore chiarezza, si consideri il caso in cui un contribuente abbia fruito di un aiuto di cui alla sezione 3.1, o 3.12, del Temporary Framework, da indicarsi nella **Sezione I del Quadro A** dell'autodichiarazione, e anche di un'ulteriore agevolazione considerata aiuto di stato ma non ricompresa tra quelle di cui al “regime ombrello” (perché, come nel caso della decontribuzione Sud, la norma non richiama alcuna sezione del Temporary Framework), da indicarsi nella **Sezione II del Quadro A**; il soggetto dovrà verificare il rispetto dei massimali per eventualmente riversare quanto non spettante.

Leggi anche

- [Aiuti di Stato: possibile riversare l'importo eccedente il massimale](#)
- [Aiuti eccedenti il massimale: arrivano i codici tributo per la restituzione spontanea](#)

Nel caso in cui, pur avendo superato il limite di euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2021, tra il 28 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 abbia fruito solo della seconda tipologia di aiuti, il contribuente dovrebbe compilare il modello di autodichiarazione evidenziando il superamento del limite barrando la casella B-2 senza però indicare nulla nella sezione “superamento dei limiti sezione 3.1 e 3.12”, in quanto riferibile ai soli aiuti della Sezione I del Quadro A.

Sempre ai fini compilativi, si deve inoltre tenere presente che non tutti i contributi ricevuti dalle imprese nel corso degli ultimi 2 anni sono considerati aiuti di Stato; ad esempio, il **credito d'imposta per le spese di sanificazione** non deve essere riportato nell'autodichiarazione in quanto non è stato qualificato come aiuto di Stato dalla norma istitutiva. Lo stesso vale per i contributi ricevuti grazie alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinari (CIGS).

Come chiarito dall'[interrogazione parlamentare del 5 luglio 2022, n. 3-03381](#), è inoltre necessario indicare gli aiuti connessi alle **garanzie del Fondo di garanzia PMI**, dal momento che:

- le **garanzie concesse nella misura del 100%** sui finanziamenti bancari nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia (art. 13, comma 1, lettera m, D.L. n. 23/2020) vengono equiparati, a torto o a ragione, a contributi a fondo perduto e come tali rientrano nella disciplina degli aiuti di cui alla **sezione 3.1 del Temporary Framework**;
- le **garanzie concesse fino al 90%** del finanziamento (art. 13, comma 1, lettera c), del DL 23/2020) sono invece concesse ai sensi della **sezione 3.2 del Temporary Framework**;
- la gratuità delle garanzie rilasciate dal fondo, di importo pari al differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio, pari a 0, applicato all'impresa, devono essere considerate come **"abbuono di premio di garanzia"** e, come tali, essere **ricompresi tra gli aiuti della sezione 3.1** del Temporary Framework.

La trasmissione del modello e i rapporti con il quadro RS del modello Redditi

La trasmissione del modello di autodichiarazione è **obbligatoria**, ancorché non siano state definite sanzioni nel caso di mancato invio, per tutti i contribuenti escluse le persone fisiche. Possono evitare di inviare il modello solo i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione sostitutiva insieme al modello di comunicazione per gli aiuti di cui all'[art. 1, D.M. 11 dicembre 2021](#) e che successivamente non abbiano fruito di ulteriori contributi.

L'autodichiarazione deve essere, invece, presentata in ogni caso dai beneficiari che:

- abbiano fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- abbiano superato i limiti massimi spettanti e debbano riversare gli aiuti eccedenti i massimali;
- si siano avvalsi della possibilità di allocare la stessa misura agevolativa in parte nella sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella 3.1, residuando il massimale stabilito.

La trasmissione dell'autodichiarazione **esonera** i contribuenti dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato del modello Redditi 2022.

Leggi anche

- [Autocertificazione degli aiuti di Stato tra obbligo e facoltà](#)
- [L'autodichiarazione aiuti di Stato esonera dalla compilazione del quadro RS di Redditi](#)

Dal momento che, attualmente, il termine per la trasmissione del modello Redditi e dell'autocertificazione è lo stesso, sarà quindi necessario fare attenzione che il **modello Redditi**, di cui risulti non compilato il citato prospetto, sia **trasmesso solo successivamente all'autodichiarazione**.

Attenzione

Se così non fosse, sarebbe opportuno correggere la dichiarazione inviata con un'integrativa pagando le relative sanzioni.

Rimane fermo che gli aiuti di stato indicati nel modello Redditi 2021 non devono essere riportati anche nel modello 2022; tali aiuti, se rientranti nel regime ombrello, devono invece essere indicati nuovamente nell'autodichiarazione aiuti di Stato.